
Reato di tortura, il Senato approva tra dure critiche

Autore: Orazio Moscatello

Fonte: Città Nuova

Alcuni emendamenti accolti nell'assemblea di palazzo Madama rischiano di rendere vana l'applicazione di una norma sollecitata a livello europeo. Il testo di legge torna alla Camera

Dopo l'ulteriore monito europeo all'Italia, il 17 maggio il Senato ha approvato il **disegno di legge sul reato di tortura** con 195 sì e 8 no e 34 astenuti. Anche questa volta in molti, dall'associazione Antigone ad Amnesty international, hanno rivolto aspre critiche alle forze politiche di centro-destra, responsabili di voler proteggere a tutti i costi gli appartenenti all'apparato statale, anche quando commettono gravi violazioni dei diritti umani. Il testo approvato, che è stato radicalmente modificato rispetto a quello della Camera, prevede l'innalzamento da 4 anni a 10 anni di reclusione per chiunque, «con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, intenzionalmente cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose». Viene aggiunta nel testo la seguente precisazione: «se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona». Proprio l'inserimento di quest'ultima espressione ha dato adito a dure critiche da parte di alcuni senatori, in prima fila **Felice Casson** (Mdp), che si sono tenacemente opposti all'approvazione della modifica presentata dai relatori **Nico D'Ascola** (alfaniano di Ap) ed **Enrico Buemi** (socialista del Gruppo Misto); finalizzata – sono parole di Casson - a «rendere una corsa a ostacoli la condanna per il reato di tortura». La questione è puramente tecnica e la vera introduzione del reato di tortura in Italia, oppure la sua comparsa di pura facciata, si gioca sulle singole parole. Casson aveva proposto di inserire invece la frase «una o più condotte» perché «altrimenti non sarà quasi mai punibile». Insomma, voler introdurre che si è punibili solo se siano state commesse più condotte, prosegue Casson, «è una ingiustificata modifica per impedire che questo reato diventi qualcosa di concreto». Altri problemi applicativi vengono evidenziati dall'inserimento dell'espressione «**verificabile trauma psichico**», elemento che a livello processuale è di difficile accertamento. Dal testo approdato in aula sparisce pure il riferimento alle confessioni estorte, alle pressioni, alla tortura per motivi di discriminazione. Per questo, a parere di molti, si è di fronte ad un completo aggiramento delle convenzioni internazionali. L'ulteriore emendamento approvato dal Senato, presentato sempre dai senatori D'Ascola-Buemi, prevede che non si può parlare di tortura nel caso di «sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative dei diritti». Secondo i due senatori proponenti l'emendamento, se l'agente rompe il braccio a qualcuno mentre lo arresta ciò non rientra nel concetto di tortura. Nelle varie letture che ci sono state, **il reato è passato da "proprio" a "comune"** contrariamente a quanto stabilito dalle convenzioni internazionali: cioè il fatto che possa essere commesso da un agente delle forze di polizia diventa solo un'aggravante. In più sono state ridotte le condanne: il poliziotto accusato di tortura rischia da 5 a 12 anni, mentre nel testo uscito dalla Camera la pena era dai 5 ai 15 anni. È prevista inoltre la reclusione a 30 anni se dal reato deriva la morte quale conseguenza non voluta. Fino ad arrivare all'ergastolo se il colpevole cagiona volontariamente la morte. È prevista, inoltre la pena della reclusione da 6 mesi a 12 anni se il «pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso». Importante, infine, nel testo approvato in Senato, la previsione che «le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale». Il testo

approvato contempla anche un riferimento ai migranti prevedendo che non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica agli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, lo straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale. **La palla passa ora nuovamente alla Camera** con un dibattito che resta apertissimo.